

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 54 del 07.04.2016

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE – PRATICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DAONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nell'anno 2004 si sono conclusi i lavori di "Costruzione di una nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Daone" sulla base del progetto redatto dall'ing. Alberto Flaim e quelli di "Sistemazione delle pertinenze della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Daone" sulla base del progetto redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale;

- la Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Daone, risulta ad oggi non accatastata e per procedere con il suo accatastamento è prima necessario effettuare il relativo inserimento in mappa con apposito tipo di frazionamento;

- da un controllo preliminare della documentazione catastale e tavolare esistente è scaturito che, una porzione della suddetta Caserma e parte delle relative pertinenze, sono state realizzate sulla p.f.d. 939 – C.C. Daone di proprietà dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero sede di Trento;

- l'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 - utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico - recita:

"...1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione precedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo...";

accertato che l'immobile in argomento è utilizzato, ancora dalla sua origine, per scopi di interesse pubblico in quanto sede del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Daone (TN);

considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere con la regolarizzazione tavolare dello stato in essere e per far questo ha fatto predisporre un apposito tipo di frazionamento dall'ing. Gianfranco Pederzolli (deliberazione di incarico n. 75/2015);

visto il tipo di frazionamento n. 467/2015 redatto dall'ing. Gianfranco Pederzolli e depositato all'Ufficio del Catasto della Provincia Autonoma di Trento (Sede di Tione di Trento);

atteso che risulta ora necessario far predisporre all'Agenzia delle Entrate come di consueto l'attività di valutazione immobiliare richiesta dall'applicazione dell'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, in premessa citato;

vista la richiesta del Comune formulata tramite posta elettronica all'Agenzia delle Entrate in data 29 dicembre 2015;

visto l'accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare trasmesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Trento – Territorio, giunto al prot. comunale n. 621 del 29 gennaio 2016, che espone un importo pari ad € 846,00.= (ottocentoquarantasei/00), a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività richieste e presa visione delle norme e delle condizioni per il conferimento dell'incarico;

vista la disponibilità all'intervento 1.01.06.03 (capitolo 695) del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta adeguata disponibilità;

visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.;

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e ss.mm., sulla presente proposta di deliberazione il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e ss.mm. e dell'articolo 19 comma 1 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e ss.mm., come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L e ss.mm., sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile dell'Ufficio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere con la regolarizzazione tavolare dello stato in essere della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Daone;

ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **di incaricare**, per le ragioni di cui in premessa, l'Agenzia delle Entrate per l'attività di valutazione ai fini dell'applicazione dell'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, alle condizioni definite nell'accordo di collaborazione giunto al prot. comunale n. 621 in data 29 gennaio 2016;
2. **di approvare** lo schema di accordo per la formalizzazione dell'incarico di cui al precedente punto 1 autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso anche con qualche modifica non sostanziale che potrà essere introdotta dall'Agenzia delle Entrate;
3. **di impegnare** la spesa complessiva di € 846,00.= compresi oneri previdenziali e fiscali, imputando la stessa all'intervento 1.01.06.03 (Cap. 695) del bilancio di previsione in corso, che presenta idonea disponibilità;
4. **di dichiarare** la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**, con separata ed autonoma votazione (all'unanimità) ai sensi e agli effetti dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L e ss.mm., stante la necessità di procedere con la regolarizzazione tavolare dello stato in essere della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Daone;
5. **di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
- c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.